

La sentenza

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 31.8.2010 la Ditta odierna appellante - premessi cenni sulla propria legittimazione derivante dalla titolarità di una autorizzazione all'installazione, su suolo privato, di un impianto pubblicitario per la pubblicità per conto terzi - ha richiesto al comune di Alcamo di poter esaminare ed estrarre copia dei seguenti documenti:

- a) autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari a palo ubicati lungo il margine della strada provinciale S.P. 55 e sulle fasce di pertinenza della stessa che da Alcamo conduce sino ad Alcamo Marina e dei relativi nulla osta della Provincia Regionale di Trapani;
- b) autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari a palo ubicati nelle aree private poste lungo la strada provinciale S.P. 55 del Comune di Alcamo e dei relativi nulla osta della Provincia Regionale di Trapani, ivi comprese le autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari posti in corrispondenza ed in prossimità dell'accesso allo svincolo per l'autostrada A 29;
- c) autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari a palo ubicati nelle aree private poste lungo la strada provinciale S.P. 47;
- d) autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari a palo ubicati su suolo pubblico esistenti lungo il viale Europa;
- e) autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari a palo ubicati su suolo pubblico esistenti nel corso Generale dei Medici in prossimità della confluenza nella via Gammara;
- f) autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario a palo "Simply" ubicato sul marciapiede esistente all'incrocio tra il viale Europa e la via Santa Maria;
- g) provvedimenti adottati dal comune per inibire l'esercizio dell'attività di pubblicità da parte dei veicoli stazionanti nella piazza Pittore Renda, nel viale Europa, nella via Maria Riposo, nella piazza Falcone e Borsellino;
- h) autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario "Gisa" esistente su terreno privato nel viale Italia.

Il Comune di Alcamo ha però denegato l'accesso, eccependo la propria incompetenza per quanto riguarda gli impianti installati sulle strade provinciali e sottolineando, quanto agli altri impianti, la natura esplorativa dell'istanza, finalizzata ad un inammissibile controllo generalizzato dell'operato della P.A.

Il diniego comunale è stato impugnato dalla società avanti al T.A.R. Palermo il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha però dichiarato inammissibile il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del comune e della società controinteressata.

A sostegno del decisum l'adito Tribunale ha osservato per un verso che la ricorrente, svolgendo la sua attività imprenditoriale in un settore diverso da quello inerente la gestione di impianti pubblicitari, difettava di legittimazione all'accesso ai documenti richiesti; per l'altro che la richiesta presentata dalla Pierre risultava connotata da un inammissibile intento esplorativo.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello all'esame dalla soccombente la quale ne domanda l'integrale riforma, deducendo due motivi di appello.

Il comune e la società controinteressata non hanno svolto attività difensiva.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo.

L'appello è infondato e va pertanto respinto.

Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, che ragioni di economia processuale inducono ad esaminare in via prioritaria, l'appellante deduce che ha errato il primo Giudice nel qualificare l'istanza di accesso da essa proposta come avente contenuto esplorativo e come finalizzata, di conseguenza, all'esercizio di una indiscriminata attività di controllo sull'operato dell'amministrazione comunale nel settore degli impianti di pubblicità.

In proposito osserva l'appellante che la richiesta di accesso concerne impianti specifici e ben individuati al dichiarato fine di verificare in primis la esistenza di regolari autorizzazioni e in via gradata la conformità a legge dell'attività autorizzatoria posta in essere dal comune.

Il mezzo non merita positiva considerazione e va pertanto disatteso.

L'art. 24 della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente, nell'individuare i documenti sottratti al diritto di accesso specifica espressamente al comma 3 che " Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

Interpretando tale disposizione la concorde giurisprudenza ha chiarito che la disciplina sull'accesso è volta a tutelare solo il diritto alla conoscenza di particolari documenti da parte di chi vi abbia un interesse qualificato e non già la pretesa di poter effettuare un controllo generico e generalizzato sull'attività dell'amministrazione, allo scopo di verificare la possibilità di eventuali, future lesioni della sfera dei privati.

Il diritto di accesso ai documenti non si configura quindi come una sorta di azione popolare, volta ad ottenere una verifica in via generale della trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa tanto più che, specularmente rispetto al diritto alla conoscenza degli atti, sussiste la legittima pretesa dell'Amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale, possibili in ragione della presentazione di istanze strumentali e/o dilatorie tali da produrre un appesantimento dell'azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell'efficienza ed efficacia dell'azione stessa di cui all'art. 97 Cost. (cfr. ex multis IV Sez. n. 6899 del 2010).

Applicando questo condivisibile indirizzo ermeneutico al caso in esame, rileva il Collegio che, come esattamente sottolineato dal T.A.R., l'istanza di accesso presentata dalla odierna appellante ha un sostanziale carattere esplorativo mirando non già ad ottenere l'esibizione di documenti quanto piuttosto, come si è detto, a verificare se l'attività autorizzatoria complessivamente posta in essere dal comune nel settore de quo sia o meno conforme al dettato legale.

Con il secondo motivo l'appellante censura il capo di sentenza portante la sua condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del comune e soprattutto della società controinteressata costituitasi nel giudizio di prime cure.

Anche questo mezzo deve essere disatteso.

Infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente e dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, nel giudizio di appello la sentenza del giudice di primo grado recante la condanna alle spese del giudizio è sindacabile solo quando esse sono state poste a carico di una parte non soccombente, oppure quando la relativa statuizione risulti manifestamente irrazionale, e non quando la condanna è stata disposta in base al criterio della soccombenza, cui deve ritenersi assimilabile la declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr per tutte IV Sez. n. 3564 del 2008).

In conclusione l'appello va quindi respinto, restando confermata la sentenza impugnata.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluyente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla per le spese di questo grado del giudizio, in difetto di costituzione delle parti appellate.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Nulla per le spese di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 14 luglio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed estensore, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, Componenti.

F.to Antonino Anastasi, Presidente f.f. ed estensore

Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2011